Conto corrente con la posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 59 del 9 marzo 1940-XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno . . . . annue L. **45** — All'Estero . . . . annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario — All'Estero . . . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

BOLLETTINO N. 14.

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO

Capitale sottoscritto L. 551.100.000, versato L. 165.330.000

Ente di diritto pubblico istituito con R. Decreto Legge 13 novembre 1931-X, n. 1398, convertito in Legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1581

Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso al 26 febbraio 1940-XVIII.

Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1940-XVIII.

In conformità all'annuncio n. 9356 pubblicato nel fascicolo n. 36 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 13 febbraio 1940-XVIII, si è proceduto il giorno 26 febbraio 1940-XVIII, a ministero del R. notaio dott. Mario Mossolin, giusta verbali ai numeri 13162, 13163, 13164, 13165 di suo repertorio, alle seguenti operazioni:

Quindicesima estrazione delle obbligazioni novennali 5 % 2ª emissione.

Estrazione a sorte di 852 certificati, 2ª emissione, rappresentativi di 6312 obbligazioni del valore complessivo nominale di lire 6.312.000 come dal piano di ammortamento, così distinti:

N. 347 certificati da 1 obbligazione (L. 1000 ciascuno)
» 378 certificati da 5 obbligazioni (L. 5000 ciascuno)
» 115 certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno)
» 12 certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno)

N. 852 certificati.

Quattordicesima estrazione delle obbligazioni novennali 5 % 3ª emissione.

Estrazione a sorte di 2248 certificati, 3ª emissione, rappresentativi di n. 15.394 obbligazioni del valore complessivo nominale di L. 15.394.000, come dal piano di ammortamento, così distinti:

N. 924 certificati da 1 obbligazione (L. 1000 ciascuno)
» 1044 certificati da 5 obbligazioni (L. 5000 ciascuno)
» 250 certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno)
» 30 certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno)

N. 2248 certificati.

Decima estrazione delle obbligazioni decennali 5 % 6ª emissione (aperta).

Estrazione a sorte di n. 1083 certificati, 6ª emissione (aperta) rappresentativi di n. 17.850 obbligazioni del valore complessivo nominale di L. 17.850.000, come dal piano di ammortamento, così distinti:

N. 240 certificati da 1 obbligazione (L. 1000 ciascuno)
» 387 certificati da 5 obbligazioni (L. 5000 ciascuno)

N. 399 certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno)
» 57 certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno)

N. 1083 certificati.

Terza estrazione delle obbligazioni 5 % scadenza 1° ottobre 1953 7ª emissione (aperta).

Estrazione a sorte di n. 825 certificati, 7ª emissione, rappresentativi di n. 17.162 obbligazioni del valore complessivo nominale di L. 17.162.000, come dal piano di ammortamento, così distinti:

N. 197 certificati da 1 obbligazione (L. 1.000 ciascuno)
» 293 certificati da 5 obbligazioni (L. 5.000 ciascuno)
» 240 certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno)
» 95 certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno)

N. 825 certificati.

Elenco dei certificati sorteggiati.

2ª EMISSIONE

Certificati da 1 obbligazione n. 347 (L. 1000 ciascuno)

27	44	50	66	75	89	149
161	195	215	219	225	232	234
271	306	310	343	358	366	368
398	404	415	425	436	442	448
462	469	472	482	490	491	519
538	570	625	627	665	698	708
709	713	729	737	742	760	766
770	780	794	795	796	831	848
886	887	888	919	928	945	948
973	976	995	1017	1024	1025	1027
1030	1056	1060	1131	1136	1146	1160
1194	1206	1216	1226	1246	1262	1274
1288	1296	1297	1298	1309	1314	1329
1335	1341	1362	1373	1397	1399	1475
1496	1510	1513	1514	1523	1543	1557
1561	1590	1592	1608	1635	1665	1680
1681	1695	1697	1707	1735	1796	1798
1842	1879	1891	1898	1908	1951	1984
1988	2001	2012	2019	2052	2053	2054
2072	2114	2135	2145	2242	2256	2257
2275	2276	2277	2302	2358	2363	2365
2385	2398	2417	2424	2431	2435	2436
2448	2457	2473	2475	2479	2480	2484
2515	2541	2543	2558	2570	2600	2623
2639	2649	2657	2666	2692	2742	2744
2757	2759	2781	2794	2805	2822	2849
2852	2905	2939	2961	2968	2974	2980
3006	3015	3033	3086	3087	3092	3098
3116	3127	3164	3195	3208	3243	3266
3279	3283	3341	3342	3378	3379	3388
3398	3412	3413	3419	3427	3428	3442
3448	3458	3500	3508	3541	3549	3582
3585	3588	3622	3623	3624	3631	3642
3655	3662	3665	3672	3688	3708	3719
3735	3737	3765	3769	3778	3804	3812
3832	3861	3874	3888	3924	3926	3940
3946	3956	3983	4019	4028	4032	4048
4063	4082	4112	4146	4152	4161	4166
4174	4177	4214	4219	4222	4256	4265
4267	4276	4304	4306	4316	4323	4345
4356	4375	4377	4414	4419	4428	4439
4440	4446	4497	4516	4526	4549	4554
4582	4601	4608	4638	4695	4709	4747
4771	4782	4800	4817	4830	4885	4887
4908	4909	4912	4935	4954	4966	4970
4979	5013	5017	5019	5031	5032	5040
5041	5067	5081	5085	5123	5125	5232
5251	5258	5280	5296	5301	5308	5310
5311	5314	5320	5340	5422	5439	5452
5461	5470	5476	5488	—	—	—

Certificati da 5 obbligazioni n. 378 (L. 5000 ciascuno).

5528	5544	5545	5585	5607	5633	5674
5721	5745	5753	5754	5781	5838	5886
5957	5962	5975	5998	6020	6031	6044
6057	6111	6140	6148	6160	6229	6235
6265	6268	6271	6276	6290	6314	6336
6374	6434	6435	6452	6459	6460	6513
6519	6527	6535	6543	6544	6547	6576
6577	6597	6608	6623	6627	6633	6655
6676	6685	6695	6737	6781	6834	6857
6858	6864	6868	6885	6912	6924	6929
6937	6945	6966	6975	7009	7013	7027
7097	7166	7167	7194	7223	7233	7240
7244	7249	7274	7295	7321	7328	7344
7346	7351	7374	7406	7407	7421	7426
7451	7475	7506	7532	7535	7553	7573
7584	7592	7593	7619	7640	7650	7653
7668	7685	7689	7708	7712	7726	7739
7750	7776	7830	7849	7866	7867	7870
7876	7885	7887	7913	7919	7933	7952
7994	8021	8028	8070	8082	8096	8100
8106	8139	8141	8146	8165	8181	8199
8202	8211	8253	8260	8273	8275	8294
8296	8301	8345	8353	8369	8370	8377
8396	8397	8429	8432	8434	8459	8463
8504	8507	8520	8526	8540	8545	8576
8579	8581	8612	8625	8646	8658	8660
8663	8680	8693	8700	8714	8726	8742
8756	8760	8770	8786	8794	8819	8832
8834	8845	8876	8885	8889	8891	8893
8930	8931	8957	8970	9017	9023	9035
9041	9052	9055	9064	9086	9105	9117
9121	9144	9180	9211	9216	9227	9245
9264	9267	9313	9318	9322	9324	9327
9336	9340	9341	9353	9372	9382	9404
9416	9426	9430	9434	9453	9461	9484
9490	9491	9492	9549	9576	9584	9617
9619	9647	9667	9669	9710	9714	9718
9723	9775	9823	9824	9828	9837	9849
9873	9889	9903	9904	9962	9971	10035
10043	10052	10059	10073	10080	10087	10102
10115	10156	10162	10172	10174	10178	10183
10206	10211	10216	10234	10265	10268	10278
10310	10339	10346	10363	10367	10370	10386
10400	10420	10427	10428	10445	10448	10482
10498	10519	10545	10560	10567	10569	10583
10587	10601	10603	10615	10661	10690	10721
10728	10744	10757	10759	10763	10783	10790
10799	10842	10852	10867	10875	10924	10926
10947	10975	10998	11001	11006	11019	11027
11035	11043	11045	11080	11081	11089	11101
11109	11122	11137	11155	11161	11185	11200
11212	11217	11245	11267	11273	11279	11292
11319	11323	11340	11349	11352	11369	11406
11413	11418	11432	11433	11452	11456	11474

Certificati da 25 obbligazioni n. 115 (L. 25.000 ciascuno).

11514	11527	11540	11546	11568	11587	11593
11615	11626	11633	11639	11652	11653	11658
11710	11716	11743	11770	11784	11785	11795
11813	11832	11836	11847	11853	11863	11865
11877	11879	11892	11903	11998	12003	12005
12025	12027	12034	12049	12071	12117	12191
12211	12212	12215	12223	12232	12234	12241
12257	12264	12268	12276	12335	12343	12388
12414	12424	12444	12446	12462	12465	12468
12489	12501	12513	12518	12522	12529	12541
12574	12581	12616	12655	12675	12699	12725
12734	12735	12789	12792	12843	12845	12848
12891	12903	12918	12952	12968	12979	12982
12991	13031	13043	13057	13061	13070	13091
13096	13110	13115	13116	13134	13146	13154
13161	13177	13182	13203	13234	13252	13253
13301	13312	13314	—	—	—	—

Certificati da 100 obbligazioni n. 12 (L. 100.000 ciascuno).

13344	13362	13410	13431	13435	13442	13452
13457	13461	13481	13483	13484	—	—

3ª EMISSIONE

Certificati da 1 obbligazione n. 924 (L. 1000 ciascuno).

13551	13562	13565	13571	13572	13587	13608
13618	13620	13647	13662	13665	13666	13670
13683	13684	13685	13686	13722	13740	13745
13747	13756	13770	13777	13788	13789	13813
13824	13828	13839	13841	13851	13890	13906

13907	13909	13911	13943	13973	13980	13981
13998	14001	14009	14017	14033	14068	14079
14168	14174	14194	14208	14214	14225	14262
14282	14306	14315	14326	14336	14337	14393
14403	14405	14407	14417	14438	14442	14468
14474	14506	14513	14516	14517	14528	14537
14571	14587	14603	14606	14608	14610	14634
14643	14658	14661	14665	14696	14754	14771
14787	14844	14846	14864	14918	14946	14952
14958	14960	14975	14983	15014	15015	15033
15106	15135	15164	15167	15171	15258	15266
15288	15291	15299	15309	15335	15338	15347
15353	15356	15376	15380	15389	15398	15410
15489	15519	15524	15543	15583	15595	15625
15638	15639	15641	15648	15655	15658	15659
15694	15724	15736	15775	15801	15853	15863
15874	15878	15883	15895	15928	15938	16007
16037	16066	16085	16092	16101	16106	16109
16137	16143	16149	16200	16210	16293	16308
16310	16318	16371	16372	16376	16377	16383
16398	16416	16417	16420	16454	16457	16458
16487	16490	16506	16517	16530	16576	16579
16594	16596	16610	16619	16628	16645	16665
16675	16676	16685	16686	16732	16735	16781
16793	16806	16822	16849	16859	16872	16876
16884	16908	16914	16924	16941	16944	16945
16966	16968	16973	16983	17033	17062	17070
17091	17095	17127	17131	17145	17162	17182
17197	17228	17232	17271	17284	17297	17303
17311	17341	17349	17356	17387	17398	17463
17466	17504	17580	17582	17586	17656	17661
17688	17721	17728	17783	17787	17825	17827
17820	17853	17889	17898	17909	17912	17919
17928	17938	17953	17986	17988	17991	18008
18019	18020	18022	18028	18042	18064	18070
18071	18080	18101	18126	18147	18158	18174
18179	18195	18200	18203	18209	18214	18219
18223	18232	18252	18308	18312	18358	18364
18378	18387	18414	18443	18482	18527	18530
18531	18550	18568	18604	18651	18654	18684
18693	18726	18727	18735	18741	18765	18769
18784	18787	18788	18794	18800	18805	18812
18836	18861	18879	18905	18921	18944	18962
18971	18976	19007	19010	19032	19073	19082
19086	19116	19126	19135	19146	19163	19188
19193	19195	19201	19233	19234	19240	19241
19288	19291	19302	19342	19353	19359	19379
19383	19394	19421	19422	19455	19457	19471
19473	19484	19505	19522	19538	19558	19562
19598	19613	19625	19658	19665	19675	19680
19712	19717	19732	19764	19788	19793	19812
19815	19822	19896	19962	19969	19986	19991
20042	20048	20055	20074	20085	20090	20106
20120	20122	20123	20125	20151	20165	20172
20191	20199	20222	20256	20257	20268	20289
20325	20329	20355	20365	20388	20403	20416
20417	20471	20493	20494	20536	20547	20562
20608	20613	20614	20626	20647	20649	20653
20675	20700	20705	20727	20728	20742	20743
20761	20781	20795	20804	20818	20820	20830
20832	20834	20857	20882	20884	20888	20901
20902	20912	20923	20937	20947	20959	20989
20998	21002	21007	21042	21051	21103	21104
21137	21147	21164	21197	21213	21216	21224
21242	21243	21245	21275	21286	21302	21406
21408	21411	21458	21464	21472	21517	21526
21530	21547	21548	21552	21566	21574	21581
21587	21596	21603	21612	21638	21653	21656
21667	21680	21708	21717	21730	21740	21743
21765	21773	21788	21807	21826	21839	21847
21880	21890	21892	21895	21940	21972	21996
22037	22045	22047	22065	22115	22124	22150
22190	22244	22257	22258	22268	22275	22290
22291	22320	22330	22349	22367	22368	22375
22376	22390	22418	22421	22433	22443	22448
22465	22467	22487	22493	22506	22529	22541
22551	22558	22564	22570	22583	22587	22588
22605	22610	22616	22712	22718	22761	22779
22792	22798	22828	22840	22843	22844	22897
22909	22926	22959	23016	23018	23043	23045
23080	23092	23165	23228	23246	23279	23330
23346	23364	23366	23375	23383	23393	23396
23458	23466	23471	23473	23489	23514	23543
23573	23600	23622	23628	23630	23633	23646
23653	23655	23686	23687	23694	23702	23720
23733	23757	23797	23804	23806	23821	23822
23824	23841	23846	23860	23866	23912	23928
23944	23950	23956	23977	23989	24001	24021
24033	24056	24082	24100	24104	24112	24114
24117	24127	24136	24141	24181	24242	24275
24281	24283	24298	24367	24373	24374	24395
24474	24489	24511	24518	24541	24555	24564
24580	24595	24600	24618	24629	24675	24676
24684	24688	24714	24777	24781	24784	24795
24802	24820	24828	24838	24858	24911	24925
24931	24955	24988	25005	25013	25028	25031
25032	25044	25053	25054	25067	25109	25152
25173	25175	25179	25182	25183	25193	25249
25251	25263	25269	25290	25294	25298	25312
25343	25395	25402	25406	25410	25417	25450
25469	25483	25506	25512	25518	25601	25604
25640	25669	25678	25698	25724	25735	25760
25774	25786	25813	25834	25854	25873	25889
25919	25963	25975	25993	26012	26033	26085
26089	26109	26113	26134	26156	26163	26166
26179	26194	26199	26215	26219	26246	26248
26253	26254	26267	26276	26317	26328	26341
26349	26350	26357	26359	26383	26395	26419
26428	26465	26478	26506	26519	26520	26526
26532	26537	26541	26565	26577	26597	26613
26631	26673	26680	26684	26699	26705	26710
26723	26727	26732	26739	26785	26801	26804
26853	26861	26863	26868	26883	26887	26911
26933	26942	26950	26967	26988	27019	27048
27057	27060	27071	27074	27105	27112	27120
27136	27151	27163	27171	27172	27206	27218
27220	27229	27248	27249	27290	27293	27294
27310	27318	27345	27374	27384	27393	27412
27419	27458	27461	27468	27484	27528	27544
27568	27581	27589	27611	27639	27640	27655
27693	27695	27704	27706	27710	27715	27718
27732	27762	27765	27771	27782	27793	27837
27858	27946	27952	27954	27957	27966	28002
28004	28005	28023	28057	28060	28077	28080
28083	28102	28116	28138	28183	28184	28186
28229	28230	28261	28290	28300	28306	28316
28331	28337	28342	28343	28454	28491	28494

Certificati da 5 obbligazioni n. 1044 (*L.* 5000 *ciascuno*).

28531	28568	28581	28589	28614	28663	28665
28668	28697	28700	28707	28714	28718	28819
28873	28888	28902	28913	28939	28957	28963
28968	28970	28971	28980	29000	29009	29025
29036	29037	29038	29069	29070	29073	29100
29101	29118	29152	29158	29181	29185	29187
29196	29223	29224	29225	29237	29261	29313
29322	29329	29338	29371	29382	29400	29441
29442	29465	29487	29499	29560	29564	29565
29609	29623	29648	29653	29663	29671	29716
29735	29749	29758	29809	29841	29846	29854
29893	29901	29906	29965	29969	29973	29992
30005	30037	30059	30061	30118	30126	30134
30145	30154	30167	30188	30201	30225	30256
30285	30318	30319	30320	30324	30331	30336
30354	30373	30376	30380	30394	30422	30430
30431	30441	30457	30481	30499	30539	30543
30552	30561	30574	30588	30603	30604	30629
30647	30674	30685	30698	30708	30711	30718
30737	30740	30743	30748	30752	30777	30798
30824	30853	30877	30892	30894	30897	30902
30910	30922	30931	30953	31002	31008	31050
31054	31056	31067	31093	31100	31148	31176
31185	31206	31207	31244	31251	31260	31293
31305	31312	31320	31357	31361	31375	31382
31404	31437	31445	31456	31461	31473	31491
31505	31574	31585	31596	31599	31611	31668
31703	31730	31742	31748	31768	31779	31802
31849	31863	31884	31899	31909	31913	31940
31974	32028	32050	32051	32080	32125	32206
32270	32286	32297	32298	32301	32311	32330
32340	32345	32360	32381	32387	32391	32395
32402	32414	32423	32468	32483	32506	32525
32547	32555	32557	32566	32568	32578	32605
32640	32687	32690	32700	32732	32762	32768

32772	32775	32778	32804	32807	32843	32855
32873	32883	32886	32919	32924	32928	33033
33039	33041	33055	33066	33073	33082	33126
33158	33173	33176	33189	33228	33236	33256
33279	33287	33291	33302	33304	33305	33328
33338	33341	33364	33380	33389	33393	33398
33404	33415	33430	33435	33453	33463	33490
33494	33523	33524	33535	33541	33561	33583
33597	33605	33606	33629	33690	33692	33736
33742	33770	33791	33809	33813	33823	33825
33848	33864	33881	33888	33916	33950	33968
33971	33986	33087	33999	34023	34026	34049
34057	34072	34073	34074	34075	34109	34127
34138	34148	34150	34189	34200	34228	34239
34291	34296	34301	34310	34323	34328	34346
34368	34426	34437	34440	34447	34461	34469
34475	34481	34550	34561	34562	34563	34574
34583	34621	34680	34681	34689	34704	34705
34709	34716	34730	34745	34760	34770	34800
34805	34811	34824	34834	34838	34839	34865
34898	34904	34907	34917	34919	34922	34953
34957	34961	34970	35006	35008	35067	35090
35102	35112	35117	35132	35159	35178	35184
35206	35214	35223	35263	35264	35290	35296
35302	35308	35312	35323	35327	35333	35335
35339	35342	35345	35353	35358	35370	35377
35433	35437	35501	35514	35524	35602	35622
35631	35636	35646	35648	35668	35684	35726
35744	35756	35759	35775	35782	35806	35824
35883	35889	35891	35901	35943	35946	35954
35971	35983	35995	36015	36031	36050	36053
36086	36088	36102	36111	36117	36120	36121
36128	36149	36156	36201	36202	36210	36211
36245	36272	36277	36300	36308	36351	36354
36437	36490	36495	36500	36516	36531	36549
36565	36583	36606	36612	36622	36627	36642
36667	36677	36679	36754	36786	36803	36807
36811	36834	36847	36861	36883	36929	36933
36998	37018	37022	37044	37049	37060	37062
37074	37079	37086	37098	37101	37116	37136
37148	37175	37211	37218	37226	37257	37271
37273	37300	37310	37315	37319	37333	37352
37367	37388	37396	37398	37450	37467	37485
37486	37503	37504	37506	37510	37513	37520
37569	37584	37585	37650	37668	37685	37708
37711	37722	37758	37827	37831	37902	37908
37916	37924	37964	37996	38011	38036	38055
38060	38081	38090	38092	38127	38138	38140
38157	38161	38167	38184	38185	38200	38224
38239	38240	38286	38336	38337	38338	38350
38351	38409	38431	38441	38475	38478	38484
38487	38496	38512	38515	38536	38635	38636
38646	38731	38738	38760	38786	38788	38791
38807	38813	38825	38841	38873	38900	38912
38934	38972	38985	39017	39041	39043	39051
39065	39069	39076	39085	39101	39102	39105
39157	39158	39164	39166	39173	39190	39205
39217	39239	39282	39296	39315	39318	39351
39392	39397	39415	39416	39432	39434	39436
39447	39454	39462	39472	39480	39484	39515
39522	39542	39603	39609	39615	39616	39648
39649	39656	39670	39692	39697	39769	39828
39837	39848	39851	39854	39914	39938	39948
39957	39966	40015	40021	40028	40052	40056
40068	40092	40112	40115	40116	40162	40171
40221	40276	40281	40283	40289	40303	40316
40337	40348	40350	40372	40380	40401	40404
40405	40412	40463	40471	40474	40485	40488
40511	40527	40528	40586	40590	40594	40599
40618	40620	40629	40640	40643	40646	40651
40669	40684	40691	40692	40704	40705	40708
40715	40723	40743	40759	40801	40829	40849
40889	40893	40926	40938	40943	40955	40956
40985	40995	41040	41052	41058	41073	41074
41098	41101	41129	41135	41142	41174	41195
41244	41251	41263	41268	41282	41300	41303
41311	41338	41344	41356	41361	41381	41385
41389	41469	41484	41530	41532	41561	41603
41615	41616	41629	41646	41652	41660	41668
41682	41726	41744	41760	41824	41825	41837
41853	41888	41896	41902	41954	41991	41992
41996	42002	42008	42055	42094	42106	42112
42119	42122	42158	42159	42185	42191	42197
42209	42214	42217	42230	42239	42266	42272
42276	42290	42300	42334	42340	42414	42439
42472	42479	42497	42506	42508	42511	42512
42542	42558	42566	42569	42570	42600	42602
42607	42613	42615	42616	42621	42648	42685
42693	42707	42720	42725	42740	42742	42749
42751	42756	42772	42775	42778	42780	42783
42790	42792	42794	42830	42851	42878	42880
42895	42920	42941	42943	42961	42981	42984
42996	43013	43017	43025	43054	43059	43060
43080	43084	43091	43110	43128	43139	43152
43164	43186	43218	43222	43226	43260	43265
43271	43281	43287	43290	43300	43302	43326
43441	43451	43464	43467	43489	43507	43552
43565	43572	43573	43582	43606	43614	43624
43649	43655	43667	43687	43690	43692	43695
43696	43719	43722	43741	43743	43745	43751
43760	43764	43802	43891	43893	43981	44019
44022	44024	44030	44049	44068	44084	44090
44094	44098	44105	44115	44117	44118	44123
44149	44156	44160	44171	44177	44241	44246
44267	44310	44316	44335	44347	44356	44391
44395	44414	44427	44438	44491	44497	44534
44603	44604	44612	44616	44643	44655	44660
44694	44702	44716	44729	44756	44787	44801
44809	44816	44822	44832	44877	44884	44892
44911	44913	44930	44947	44952	44990	44991
44994	45071	45072	45073	45083	45087	45121
45127	45136	45138	45140	45167	45183	45192
45209	45268	45318	45321	45326	45335	45343
45350	45417	45437	45468	45470	45478	45505
45510	—	—	—	—	—	—

Certificati da 25 *obbligazioni n.* 250 (*L.* 25.000 *ciascuno*).

45523	45524	45527	45532	45544	45561	45583
45585	45609	45622	45628	45635	45637	45648
45654	45657	45666	45672	45687	45688	45702
45709	45738	45747	45748	45750	45780	45781
45797	45816	45820	45847	45848	45849	45857
45863	45893	45929	45942	45943	45945	45991
45995	46018	46021	46038	46107	46125	46132
46141	46227	46233	46248	46314	46329	46331
46346	46351	46399	46474	46479	46528	46546
46553	46563	46570	46579	46600	46638	46645
46684	46687	46705	46719	46733	46749	46760
46816	46817	46828	46833	46836	46843	46852
46853	46854	46885	46896	46914	46922	46945
46948	46984	47028	47032	47035	47044	47064
47070	47088	47092	47107	47114	47121	47141
47161	47177	47182	47209	47229	47250	47272
47291	47293	47294	47298	47316	47317	47326
47339	47353	47355	47387	47396	47407	47410
47444	47461	47465	47481	47491	47508	47511
47526	47539	47552	47574	47603	47607	47610
47647	47672	47679	47702	47703	47715	47716
47725	47801	47813	47856	47859	47866	47873
47875	47908	47948	47969	47991	48003	48008
48022	48050	48064	48068	48083	48096	48122
48133	48141	48142	48160	48183	48199	48237
48245	48261	48273	48296	48298	48304	48313
48317	48320	48335	48348	48362	48377	48390
48394	48395	48437	48467	48561	48562	48577
48587	48592	48603	48608	48620	48623	48650
48658	48674	48734	48778	48796	48802	48835
48836	48853	48855	48866	48881	48894	48926
48927	48939	48956	48980	49014	49023	49024
49033	49043	49070	49123	49146	49157	49168
49203	49249	49251	49296	49298	49308	49342
49355	49362	49364	49404	49409	49411	49431
49433	49454	49461	49492	49509	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni n.* 30 (*L.* 100.000 *ciascuno*).

49515	49518	49537	49567	49572	49583	49596
49597	49618	49621	49648	49663	49672	49675
49690	49702	49729	49735	49751	49773	49776
49781	49887	49895	49909	49928	49929	49938
49986	49990	—	—	—	—	—

6ª EMISSIONE (aperta)

Certificati da 1 *obbligazione n.* 240 (*L.* 1000 *ciascuno*).

3	35	88	104	131	146	162
177	192	222	225	235	249	280
318	382	384	389	404	418	430
460	466	483	487	561	567	584
610	630	660	663	737	749	754
778	779	791	796	803	853	920
925	938	944	951	1025	1041	1091
1105	1143	1146	1168	1181	1187	1212
1214	1268	1282	1290	1297	1322	1401
1405	1413	1427	1437	1453	1475	1495
1517	1518	1536	1555	1574	1607	1675
1706	1720	1727	1761	1796	1813	1814
1825	1845	1887	1888	1901	1935	1977
1978	2053	2069	2081	2088	2136	2160
2163	2253	2256	2278	2311	2333	2372
2384	2390	2448	2467	2507	2511	2572
2574	2602	2639	2668	2680	2712	2725
2726	2774	2797	2805	2830	2884	2902
2919	2957	2969	2978	2997	3013	3028
3033	3043	3045	3059	3092	3101	3103
3149	3167	3195	3247	3259	3260	3268
3284	3292	3300	3302	3307	3323	3347
3378	3412	3445	3468	3514	3535	3539
3550	3563	3672	3707	3709	3729	3791
3794	3800	3836	3859	3888	3905	3908
3909	3930	3966	3984	4021	4048	4059
4074	4101	4141	4160	4178	4264	4281
4290	4336	4383	4389	4415	4454	4463
4484	4486	4520	4561	4576	4590	4591
4608	4672	4709	4737	4747	4835	4852
4898	4911	4920	4936	4949	4951	4969
4979	5011	5037	5060	5089	5096	5126
5151	5159	5219	5236	5254	5255	5269
5277	5283	5299	5335	5336	5353	5355
5468	5470	—	—	—	—	—

Certificati da 5 *obbligazioni n.* 387 (*L.* 5000 *ciascuno*).

400021	400067	400119	400159	400193	400229	400246
400251	400282	400304	400353	400365	400369	400379
400383	400419	400431	400433	400438	400456	400471
400487	400505	400515	400529	400539	400550	400563
400591	400632	400639	400647	400653	400687	400688
400702	400709	400768	400804	400820	400853	400883
400888	400944	400960	400963	400969	400970	401000
401012	401031	401040	401084	401085	401140	401143
401147	401150	401186	401278	401287	401304	401307
401329	401339	401460	401474	401478	401479	401480
401481	401516	401586	401588	401625	401669	401700
401711	401712	401762	401836	401880	401918	401933
401960	401962	401973	401985	401997	402052	402068
402108	402120	402179	402192	402266	402298	402306
402340	402341	402367	402369	402383	402398	402422
402468	402478	402497	402520	402523	402536	402544
402576	402580	402583	402595	402634	402650	402668
402673	402716	402723	402726	402730	402764	402765
402779	402781	402782	402805	402806	402808	402822
402845	402856	402868	402877	402976	402989	403059
403095	403112	403113	403122	403139	403191	403198
403250	403259	403263	403264	403303	403364	403370
403383	403417	403432	403442	403458	403459	403464
403509	403517	403530	403553	403558	403585	403590
403614	403641	403650	403652	403654	403661	403665
403709	403713	403716	403726	403762	403780	403801
403844	403875	403890	403900	403903	403915	403930
403948	403976	403995	404015	404017	404052	404053
404062	404070	404078	404115	404188	404190	404218
404222	404269	404416	404448	404452	404461	404466
404472	404488	404511	404562	404567	404570	404586
404651	404663	404700	404731	404745	404753	404756
404811	404835	404878	404991	405008	405015	405021
405036	405037	405059	405061	405085	405087	405145
405150	405157	405164	405201	405211	405265	405292
405333	405350	405358	405385	405403	405429	405434
405463	405465	405488	405522	405525	405565	405625
405656	405669	405677	405688	405718	405761	405789
405824	405832	405863	405901	405947	405948	405972
406025	406075	406091	406102	406119	406136	406152
406153	406179	406184	406253	406260	406277	406290
406307	406382	406432	406443	406445	406495	406500
406531	406567	406577	406578	406658	406696	406699
406785	406787	406794	406845	406898	406906	406910
406915	406923	406933	406952	406956	406977	406995
407015	407021	407030	407169	407176	407191	407238
407240	407264	407270	407303	407305	407316	307323
407331	407384	407391	407428	407445	407526	407541
407583	407624	407629	407638	407685	407689	407723
407746	407754	407782	407783	407913	407923	407933
407948	407949	408026	408047	408089	408101	408102
408129	408132	408157	408187	408197	408242	408304
408349	408387	408397	408415	408421	408436	408452
408456	408467	408482	408494	408500	408517	408563
408631	408654	408666	408676	408713	408717	408737
408746	408780	—	—	—	—	—

Certificati da 25 *obbligazioni n.* 399 (*L.* 25.000 *ciascuno*).

800003	800031	800054	800101	800110	800136	800141
800149	800160	800181	800185	800191	800195	800210
800239	800246	800281	800286	800307	800309	800316
800322	800329	800330	800366	800387	800389	800394
800401	800420	800462	800469	800475	800488	800503
800550	800566	800577	800589	800613	800619	800647
800678	800696	800698	800703	800715	800746	800835
800891	800923	800950	800963	800976	801008	801017
801084	801092	801115	801133	801151	801247	801268
801302	801338	801371	801378	801381	801401	801414
801458	801532	801564	801583	801589	801590	801601
801653	801744	801766	801800	801829	801835	801873
801904	801935	801989	802009	802024	802056	802068
802107	802114	802116	802144	802161	802169	802176
802184	802270	802281	802327	802346	802372	802380
802400	802449	802450	802468	802514	802571	802581
802588	802610	802624	802655	802672	802679	802732
802745	802751	802859	802877	802915	802918	802991
802996	803071	803082	803088	803127	803140	803159
803190	803249	803294	803322	803357	803366	803385
803397	803416	803419	803434	803437	803442	803448
803461	803528	803537	803548	803630	803661	803669
803721	803726	803732	803739	803741	803747	803749
803752	803778	803808	803814	803819	803832	803840
803870	803933	803934	803948	803957	803968	803996
804005	804034	804043	804093	804103	804137	804138
804163	804164	804176	804201	804214	804242	804341
804352	804363	804369	804466	804475	804478	804489
804491	804528	804533	804561	804562	804596	804601
804613	804614	804635	804654	804661	804692	804702
804704	804720	804741	804769	804770	804777	804799
804823	804831	804850	804856	804874	804923	804934
804935	804936	804938	804951	804969	804994	804995
805044	805048	805053	805160	805220	805221	805242
805254	805309	805384	805423	805428	805434	805468
805490	805514	805545	805546	805587	805599	805624
805681	805698	805702	805732	805776	805781	805792
805817	805822	805828	805907	805920	805927	805994
806018	806039	806041	806054	806072	806083	806103
806145	806162	806170	806185	806193	806241	806258
806350	806380	806388	806414	806421	806441	806497
806511	806534	806545	806552	806560	806577	806616
806627	806629	806653	806667	806698	806701	806772
806784	806807	806810	806843	806845	806850	806853
806863	806869	806882	806894	806955	806993	807056
807062	807074	807106	807108	807110	807162	807163
807174	807180	807187	807250	807263	807279	807296
807337	807342	807426	807431	807469	807473	807507
807523	807528	807538	807548	807563	807582	807594
807613	807644	807691	807709	807743	807763	807779
807787	807800	807809	807821	807902	807920	807944
807945	807963	808004	808033	808037	808044	808062
808086	808089	808101	808111	808137	808171	808178
808253	808309	808310	808349	808373	808411	808417
808471	808489	808520	808521	808524	808527	808533
808575	808582	808615	808620	808624	808668	808681
808751	808761	808832	808836	808839	808844	808859

Certificati da 100 *obbligazioni n.* 57 (*L.* 100.000 *ciascuno*).

950023	950027	950056	950073	950076	950108	950117
950138	950154	950155	950157	950163	950198	950215
950262	950263	950294	950301	950303	950325	950387
950394	950457	950472	950477	950513	950542	950545
950586	950624	950634	950734	950749	950751	950773
950776	950782	950823	950836	950876	950899	950937
950945	950952	950956	950961	950999	951007	951034
951036	951128	951131	951149	951170	951214	951225
951253	—	—	—	—	—	—

7ª EMISSIONE (aperta)

Certificati da 1 *obbligazione n.* 197 (*L.* 1000 *ciascuno*).

50005	50149	50160	50178	50514	50599	50732
50750	50767	50777	50875	50908	50959	50963
51032	51062	51072	51077	51119	51121	51204
51288	51305	51313	51318	51450	51741	51826
51904	51907	51923	51985	51998	52141	52230
52250	52261	52454	52549	52812	52827	52874
52916	53011	53042	53084	53095	53118	53146
53192	53273	53274	53352	53382	53400	53523
53527	53561	53608	53685	53762	53805	53831
53886	53907	53975	54018	54030	54059	54062
54094	54101	54161	54162	54360	54369	54379
54399	54440	54501	54519	54521	54620	54621
54633	54642	54686	54713	54733	54767	54780
54818	54861	54891	55049	55206	55250	55287
55306	55307	55311	55316	55319	55351	55364
55401	55409	55460	55470	55501	55512	55517
55522	55532	55562	55660	55699	55701	55707
55713	55716	55717	55723	55777	55779	55780
55808	55819	55860	55863	55919	55951	56003
56005	56029	56035	56072	56082	56089	56118
56129	56134	56165	56170	56218	56226	56294
56348	56352	56365	56372	56380	56381	56414
56471	56493	56523	56595	56598	56600	56603
56662	56666	56709	56716	56744	56764	56780
56785	56789	56791	56815	56844	56881	56980
56986	57059	57095	57151	57170	57305	57308
57396	57400	57516	57588	57638	57665	57674
57676	57681	57817	57831	57853	57894	57925
57970	—	—	—	—	—	—

Certificati da 5 *obbligazioni n.* 293 (L. 5000 *ciascuno*).

450090	450096	450140	450148	450214	450224	450239
450258	450307	450464	450561	450588	450615	450618
450642	450713	450774	450784	450866	450910	450973
451009	451084	451183	451203	451260	451267	451278
451285	451334	451402	451438	451478	451479	451482
451515	451573	451598	451716	451766	451813	451867
451914	451978	452043	452089	452128	452135	452136
452173	452198	452202	452220	452243	452271	452355
452391	452403	452453	452528	452534	452557	452588
452613	452804	452809	452860	452888	452889	452994
453035	453063	453089	453114	453117	453118	453223
453248	453279	453327	453354	453358	453411	453425
453467	453495	453501	453508	453532	453534	453641
453666	453667	453734	453871	453878	453919	454035
454086	454186	454196	454213	454274	454314	454329
454344	454390	454447	454522	454578	454716	454727
454760	454776	454793	454804	455044	455118	455149
455161	455222	455301	455451	455464	455511	455512
455517	455520	455524	455529	455555	455559	455573
455579	455606	455615	455630	455647	455661	455710
455734	455772	455773	455819	455960	456006	456040
456054	456120	456174	456224	456355	456385	456414
456549	456642	456670	456671	456705	456736	456806
456858	456905	456939	456954	457063	457076	457136
457165	457173	457209	457236	457246	457331	457359
457433	457441	457469	457511	457525	457621	457691
457781	457857	457872	457906	458040	458093	458149
458217	458239	458440	458484	458494	458506	458545
458592	458600	458740	458815	458887	458909	458980
459004	459013	459023	459114	459156	459179	459350
459373	459409	459469	459504	459558	459701	459726
459822	459844	459862	459869	459931	459932	460020
460032	460033	460035	460036	460037	460103	460135
460201	460209	460269	460279	460288	460303	460338
460524	460558	460607	460625	460630	460632	460657
460675	460692	460693	460794	460809	460803	460868
460888	460898	461028	461089	461116	461164	461167
461172	461233	461237	461244	461268	461281	461305
461333	461361	461387	461393	461436	461479	461481
461526	461537	461555	461627	461659	461683	461684
461698	461716	461767	461779	461796	461798	461838
461845	461851	461852	461854	461875	461876	—

Certificati da 25 *obbligazioni n.* 240 (*L.* 25.000 *ciascuno*).

850009	850058	850117	850208	850255	850289	850290
850297	850299	850314	850335	850355	850383	850391
850405	850442	850454	850459	850484	850491	850554
850590	850644	850645	850668	850685	850732	850747
850770	850774	850796	850799	850863	850876	850928
851025	851075	851093	851119	851205	851224	851267
851291	851206	851323	851412	851451	851475	851490
851509	851527	851552	851569	851638	851662	851665
851674	851770	851775	851821	851918	851954	852014
852081	852124	852125	852202	852297	852414	852444
852455	852473	852498	852522	852549	852559	852594
852606	852703	852902	852934	852940	853000	853050
853059	853092	853101	853162	853187	853309	853444
853502	853585	853611	853613	853615	853618	853649
853663	853670	853675	853688	853699	853705	853721
853793	853804	853862	853903	853927	853940	853941
853968	854003	854049	854061	854114	854146	854181
854196	854201	854202	854206	854243	854262	854354
854426	854512	854565	854589	854614	854628	854638
854677	854788	854827	854845	854867	854898	854911
854931	854940	855004	855037	855065	855076	855116
855130	855149	855204	855239	855346	855399	855433
855504	855529	855540	855666	855797	855814	855824
855826	856080	856093	856127	856143	856234	856273
856292	856298	856358	856398	856402	856411	856647
856830	856897	856982	856983	857028	857172	857176
857207	857226	857234	857249	857251	857259	857308
857315	857472	857529	857597	857603	857630	857644
857686	857718	857743	857749	857753	857772	857784
857831	857860	857886	857894	857897	857924	858022
858035	858038	858040	858047	858091	858210	858245
858248	858252	858265	858346	858379	858485	858833
858896	859004	859024	859122	859183	859273	859295
859328	859345	859390	859583	859625	859672	859676
859685	859700	—	—	—	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni n.* 95 (*L.* 100.000 *ciascuno*).

960005	960017	960067	960076	960294	960313	960322
960419	960507	960557	960632	960640	960714	960725
960820	960824	960833	960837	960847	960902	960951
961185	961207	961291	961339	961340	961353	961409
961561	961648	961662	961718	961731	961807	961808
961811	961812	961885	961896	961901	961908	961914
961918	961992	961994	962019	962020	962029	962064
962082	962108	962124	962215	962252	962291	962294
962344	962367	962381	962408	962417	962504	962536
962603	962695	962705	962766	962768	962824	962901
962908	962940	963067	963071	963132	963226	963238
963252	963255	963279	963311	963423	963442	963443
963455	963488	963551	963648	963650	963769	963779
963795	963796	963800	963809	—	—	—

I numeri estratti su indicati riguardano i singoli certificati obbligazionari e non le singole obbligazioni rappresentate dai certificati medesimi.

Pertanto i portatori, per conoscere se i loro titoli siano o non siano stati estratti, debbono verificare se nell'elenco che precede, trovasi o meno compreso il numero del certificato, il quale è anche riportato sopra ogni cedola.

Detti certificati debbono essere presentati al rimborso muniti di tutte le cedole dei semestri successivi a quello maturato il 1° aprile 1940; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà dedotto dall'importo del rimborso.

I certificati su elencati cessano di fruttare interesse col 1° aprile 1940, e il rimborso del loro capitale sarà effettuato alla pari e senza spese per il presentatore da lunedi 1° aprile 1940 dalle sedi, succursali ed agenzie della Banca d'Italia.

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni non ancora presentati per il rimborso al 26 febbraio 1940-XVIII.

2ª EMISSIONE

Certificati unitari (L. 1000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
—	—	—	—	—	—
36	10-3-39	2046	10-3-39	3954	15-9-38
38	11-3-37	2047	14-9-39	3955	15-9-38
67	10-3-39	2048	12-2-36	3962	14-9-39
70	14-9-39	2068	14-9-39	3968	11-3-37
77	14-9-39	2144	14-9-39	3972	14-9-39
95	14-9-39	2196	2-9-37	3973	15-9-38
115	10-3-39	2197	10-3-39	4033	14-9-39
141	14-9-39	2198	2-9-37	4037	10-3-39
168	10-3-39	2231	14-9-39	4098	2-9-37
214	14-9-39	2232	11-3-37	4099	14-2-38
229	14-9-39	2234	14-9-39	4100	2-9-37
272	14-9-39	2240	10-3-39	4160	10-3-39
337	10-3-39	2243	15-9-38	4163	11-3-37
435	14-9-39	2246	14-9-39	4179	14-9-39
437	10-3-39	2267	14-9-39	4180	14-9-39
459	10-3-39	2268	14-9-39	4186	14-9-39
475	10-3-39	2283	14-9-39	4187	15-9-38
528	15-9-38	2286	14-9-39	4190	14-9-39
530	14-2-38	2450	15-9-38	4193	15-9-38
583	14-9-39	2470	14-9-39	4442	14-9-39
587	14-9-39	2481	14-9-39	4474	10-3-39
588	14-9-39	2482	10-3-39	4482	14-9-39
607	14-9-39	2486	14-9-39	4487	15-9-38
617	15-9-38	2516	14-9-39	4488	14-9-39
686	14-9-39	2550	14-9-39	4502	14-9-39
828	15-9-38	2582	14-9-39	4508	10-3-39
880	14-9-39	2593	14-9-39	4538	2-9-37
930	14-9-39	2706	14-9-39	4540	10-3-39
961	10-3-39	2720	14-9-39	4551	10-3-39
998	2-9-37	2755	2-9-35	4552	14-9-39
1029	10-3-39	2872	14-9-39	4558	14-9-39
1120	10-3-39	2900	10-3-39	4559	14-9-39
1155	14-9-39	2902	14-9-39	4587	10-3-39
1156	14-9-39	3056	14-2-38	4588	14-9-39
1159	3-9-36	3067	10-3-39	4589	14-9-39
1162	10-3-39	3074	10-3-39	4722	14-9-39
1178	14-9-39	3119	14-9-39	4789	10-3-39
1180	14-2-38	3128	14-9-39	4790	10-3-39
1181	14-2-38	3154	10-3-39	4794	14-9-39
1182	10-3-39	3155	10-3-39	4795	14-9-39
1183	3-9-36	3177	15-9-38	4873	10-3-39
1220	14-9-39	3178	10-3-39	4877	14-9-39
1238	10-3-39	3180	10-3-39	4898	10-3-39
1366	14-9-39	3370	14-9-39	5001	2-9-37
1438	10-3-39	3485	14-9-39	5015	10-3-39
1463	14-9-39	3490	14-9-39	5016	2-9-37
1622	15-9-38	3538	14-9-39	5036	14-9-39
1628	14-9-39	3566	10-3-39	5053	10-3-39
1636	14-9-39	3618	14-9-39	5190	10-3-39
1643	14-9-39	3645	14-9-39	5192	14-9-39
1645	10-3-39	3659	3-9-36	5193	14-9-39
1806	14-9-39	3671	10-3-39	5229	14-9-39
1810	10-3-39	3675	14-9-39	5250	14-9-39
1910	14-9-39	3730	12-2-36	5300	14-9-39
1913	10-3-39	3808	10-3-39	5403	14-9-39
1916	14-2-38	3816	14-9-39	5404	14-2-38
1937	10-3-39	3817	14-9-39	5446	14-2-38
1942	14-9-39	3833	14-9-39	5464	14-9-39
1957	14-9-39	3858	10-3-39	5466	10-3-39
2020	2-9-37	3873	14-9-39	5468	14-9-39
2045	10-3-39	3923	14-9-39	5475	10-3-39

Certificati da 5 obbligazioni (L. 5000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
5523	15-9-38	5697	14-2-38	5943	14-9-39
5524	15-9-38	5742	10-3-39	5992	14-9-39
5525	14-9-39	5750	10-3-39	6004	10-3-39
5594	14-9-39	5751	10-3-39	6012	10-3-39
5631	14-9-39	5765	14-9-39	6015	10-3-39
5637	14-9-39	5770	14-9-39	6038	15-9-38
5639	10-3-39	5939	2-9-37	6041	14-9-39
5655	14-9-39	5942	15-9-38	6066	14-9-39

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
—	—	—	—	—	—
6098	14-2-38	8107	2-9-37	9909	10-3-39
6141	14-9-39	8126	15-9-38	10004	10-3-39
6207	14-9-39	8147	15-9-37	10025	14-9-39
6216	10-3-39	8251	10-3-39	10062	14-9-39
6217	10-3-39	8289	3-9-36	10064	14-9-39
6307	10-3-39	8290	14-9-39	10066	10-3-39
6361	2-9-37	8297	14-9-39	10170	14-9-39
6362	10-3-39	8325	15-9-38	10182	14-9-39
6363	2-9-37	8409	14-9-39	10209	3-9-36
6369	14-9-39	8437	15-9-38	10217	14-9-39
6381	10-3-39	8458	14-9-39	10227	14-9-39
6382	15-9-38	8460	10-3-39	10249	14-2-38
6413	10-3-39	8484	14-9-39	10255	14-9-39
6414	2-9-37	8498	14-9-39	10263	10-3-39
6425	15-9-38	8508	10-3-39	10266	14-9-39
6465	2-9-37	8528	14-2-38	10267	14-9-39
6468	14-2-38	8598	14-9-39	10275	10-3-39
6494	10-3-39	8602	14-9-39	10316	14-2-38
6575	10-3-39	8632	14-9-39	10397	10-3-39
6604	14-2-38	8814	10-3-39	10432	14-9-39
6611	10-3-39	8926	14-9-39	10441	14-9-39
6642	14-9-39	8934	14-9-39	10442	14-9-39
6669	10-3-39	8939	15-9-38	10497	14-9-39
6675	10-3-39	8978	15-9-38	10629	15-9-38
6709	14-9-39	8980	10-3-39	10681	10-3-39
6710	14-9-39	8986	15-9-38	10713	15-9-38
6807	14-9-39	9007	14-9-39	10805	15-9-38
6810	10-3-39	9232	10-3-39	10895	10-3-39
6811	15-9-38	9331	14-9-39	10916	14-9-39
6902	10-3-39	9470	14-9-39	10943	10-3-39
6974	14-2-38	9488	10-3-39	10974	14-9-39
7005	14-9-39	9497	10-3-39	10995	14-9-39
7231	14-2-38	9531	14-9-39	11002	14-9-39
7262	14-9-39	9540	14-9-39	11011	10-3-39
7289	2-9-37	9560	14-2-38	11021	14-9-39
7306	14-9-39	9625	14-9-39	11026	15-9-38
7331	14-9-39	9634	10-3-39	11034	10-3-39
7362	14-9-39	9655	15-9-38	11226	14-9-39
7390	10-3-39	9752	15-9-38	11228	14-9-39
7444	14-9-39	9763	14-2-38	11234	14-9-39
7448	10-3-39	9768	14-9-39	11285	10-3-39
7868	10-3-39	9813	10-3-39	11302	14-9-39
7869	14-9-39	9846	10-3-39	11325	10-3-39
8043	14-9-39	9899	10-3-39	11495	14-9-39
8055	10-3-39	9907	14-9-39	11497	14-9-39

Certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno)

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
11525	14-9-39	12013	10-3-39	12888	14-9-39
11543	14-9-39	12261	10-3-39	12897	15-9-38
11552	14-9-39	12265	10-3-39	13032	10-3-39
11766	14-9-39	12382	10-3-39	13111	14-9-39
11769	14-9-39	12549	14-2-38	13145	14-9-39
11842	14-9-39	12561	10-3-39	13227	10-3-39
11897	14-9-39	12584	15-9-38	13249	10-3-39
11970	14-9-39	12587	14-9-39	13263	10-3-39
11982	14-9-39	12744	14-2-38	—	—
11988	10-3-39	12842	14-9-39	—	—

3ª EMISSIONE

Certificati unitari (L. 1000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
13563	14-9-39	14428	14-9-39	14746	14-9-39
13667	14-9-39	14430	14-9-39	14780	14-9-39
13744	10-3-39	14459	10-3-39	14803	14-9-39
13748	10-3-39	14463	14-9-39	14841	14-9-39
13752	14-9-39	14487	10-3-39	14863	10-3-39
13761	10-3-39	14489	14-9-39	14885	10-3-39
13762	15-9-38	14494	10-3-39	14910	15-9-38
13807	15-9-38	14499	14-9-39	14920	10-3-39
13850	10-3-39	14572	14-9-39	14961	10-3-39
13889	14-9-39	14622	14-9-39	14972	14-9-39
14080	14-9-39	14660	10-3-39	14984	14-9-39
14140	10-3-39	14663	10-3-39	14991	14-2-38
14143	10-3-39	14683	14-9-39	14994	10-3-39
14182	14-9-39	14727	14-9-39	14995	10-3-39
14210	14-9-39	14728	10-3-39	15002	14-9-39

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
15026	10-3-39	17262	14-9-39	19791	11-3-37
15031	14-9-39	17270	15-9-38	19820	14-9-39
15079	14-9-39	17354	14-9-39	19846	15-9-38
15087	14-9-39	17359	14-9-39	19856	14-9-39
15091	10-3-39	17370	14-9-39	19877	10-3-39
15101	10-3-39	17381	14-2-38	19884	14-9-39
15223	14-9-39	17382	14-9-39	19973	11-3-37
15224	15-9-38	17388	14-9-39	19992	14-9-39
15225	14-9-39	17399	15-9-38	20044	14-9-39
15251	10-3-39	17412	15-9-38	20065	14-9-39
15283	10-3-39	17415	15-9-38	20159	14-9-39
15308	15-9-38	17438	10-3-39	20179	14-9-39
15315	3-9-36	17511	10-3-39	20204	14-9-39
15329	15-9-38	17512	10-3-39	20212	14-9-39
15350	14-2-38	17552	15-9-38	20216	14-9-39
15359	10-3-39	17573	14-9-39	20448	14-9-39
15372	14-9-39	17595	10-3-39	20461	10-3-39
15390	15-9-38	17602	14-9-39	20583	14-9-39
15394	14-9-39	17603	14-9-39	20670	10-3-39
15397	11-3-37	17701	14-9-39	20682	10-3-39
15399	15-9-38	17733	14-9-39	20836	14-2-38
15451	14-9-39	17841	10-3-39	20920	10-3-39
15622	14-9-39	17842	2-9-37	20925	10-3-39
15647	14-9-39	17852	3-9-36	21029	14-9-39
15722	14-9-39	17877	10-3-39	21202	10-3-39
15729	10-3-39	17890	10-3-39	21209	14-9-39
15732	14-9-39	17891	11-3-37	21264	14-9-39
15748	10-3-39	17910	10-3-39	21335	14-9-39
15766	14-9-39	17975	14-9-39	21350	14-9-39
15797	14-9-39	17981	10-3-39	21451	14-9-39
15817	10-3-39	17984	10-3-39	21474	14-9-39
15818	10-3-39	18032	10-3-39	21483	14-9-39
15822	14-9-39	18052	14-9-39	21500	14-9-39
15844	15-9-38	18073	10-3-39	21504	10-3-39
15845	10-3-39	18094	14-9-39	21507	10-3-39
15857	14-9-39	18153	15-9-38	21527	10-3-39
15880	14-9-39	18162	10-3-39	21614	14-2-38
15882	11-3-37	18164	14-9-39	21647	14-9-39
15885	11-3-37	18165	14-9-39	21769	14-9-39
15886	2-9-37	18242	14-9-39	21811	10-3-39
15916	14-9-39	18291	15-9-38	21879	14-9-39
15941	14-9-39	18292	14-2-38	21900	14-9-39
15951	10-3-39	18293	14-9-39	22050	14-9-39
15971	14-2-38	18296	3-9-36	22178	14-9-39
15973	14-9-39	19209	11-3-37	22181	14-9-39
15982	14-9-39	19210	14-9-39	22243	14-9-39
15990	14-9-39	19214	10-3-39	22262	14-9-39
15996	10-3-39	19221	14-9-39	22297	14-9-39
16003	14-9-39	19222	2-9-37	22298	14-9-39
16029	14-9-39	19224	3-9-36	22319	10-3-39
16526	10-3-39	19225	10-3-39	22355	11-3-37
16569	14-9-39	19230	15-9-38	22398	14-2-38
16585	10-3-39	19231	14-9-39	22399	12-2-36
16612	14-9-39	19248	10-3-39	22411	15-9-38
16652	10-3-39	19254	15-9-38	22415	10-3-39
16760	14-9-39	19351	14-9-39	22416	14-9-39
16903	11-3-37	19388	14-9-39	22463	14-9-39
16905	14-9-39	19392	14-9-39	22716	14-9-39
16906	15-9-38	19405	10-3-39	22719	14-9-39
16912	11-3-37	19412	14-2-38	22720	14-9-39
16915	15-9-38	19423	14-9-39	22807	15-9-38
16916	11-3-37	19444	15-9-38	22808	15-9-38
16920	11-3-37	19594	14-9-39	22818	14-9-39
16933	14-9-39	19645	15-9-38	22823	14-9-39
16938	14-9-39	19646	2-9-37	22839	14-9-39
16940	10-3-39	19659	2-9-37	22859	14-9-39
16978	10-3-39	19660	3-9-36	22899	14-9-39
16979	10-3-39	19662	10-3-39	22901	14-9-39
16984	10-3-39	19688	10-3-39	22922	10-3-39
16988	14-9-39	19696	15-9-38	22979	14-9-39
16989	14-9-39	19697	14-9-39	22981	15-9-38
17024	15-9-38	19704	14-2-38	22983	10-3-39
17081	10-3-39	19706	15-9-38	22984	15-9-38
17084	14-9-39	19710	15-9-38	22988	14-9-39
17156	14-9-39	19715	14-2-38	23083	15-9-38
17158	3-9-36	19724	14-9-39	23084	11-3-37
17183	14-9-39	19768	14-9-39	23098	15-9-38
17189	10-3-39	19769	14-9-39	23099	15-9-38
17207	14-9-39	19771	10-3-39	23105	14-2-38
17244	14-9-39				

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
23114	15-9-38	24038	14-9-39	25943	10-3-39
23275	14-9-39	24043	10-3-39	25950	14-9-39
23319	15-9-38	24050	14-9-39	25955	14-9-39
23320	15-9-38	24052	10-3-39	25979	10-3-39
23321	14-9-39	24085	15-9-38	26009	10-3-39
23326	14-9-39	24087	10-3-39	26035	10-3-39
23341	14-9-39	24109	2-9-37	26047	14-9-39
23344	10-3-39	24148	10-3-39	26048	14-9-39
23345	14-9-39	24150	15-9-38	26155	10-3-39
23397	10-3-39	24153	10-3-39	26264	10-3-39
23411	15-9-38	24168	10-3-39	26266	14-9-39
23424	2-9-37	24169	14-9-39	26268	14-9-39
23432	14-9-39	24195	14-9-39	26277	14-9-39
23436	2-9-37	24228	15-9-38	26281	15-9-38
23449	14-9-39	24321	14-9-39	26300	14-2-38
23469	14-9-39	24640	10-3-39	26306	14-9-39
23495	14-9-39	24681	10-3-39	26603	14-9-39
23519	14-9-39	24685	14-9-39	26604	10-3-39
23521	14-9-39	24728	15-9-38	26719	14-9-39
23530	15-9-38	24786	14-9-39	26759	14-9-39
23579	2-9-37	24801	14-2-38	26768	14-9-39
23583	10-3-39	24816	14-9-39	26776	14-9-39
23598	14-9-39	24835	14-9-39	26793	14-9-39
23605	2-9-37	24837	2-9-37	26796	14-9-39
23609	10-3-39	24839	10-3-39	26802	14-9-39
23611	10-3-39	24872	14-9-39	26897	10-3-39
23620	15-9-38	24949	2-9-37	26899	10-3-39
23641	10-3-39	25010	11-3-37	26900	14-9-39
23663	14-9-39	25055	10-3-39	26902	10-3-39
23672	11-3-37	25074	10-3-39	26904	14-9-39
23681	14-9-39	25076	10-3-39	26935	10-3-39
23701	10-3-39	25185	14-9-39	26941	14-9-39
23703	14-9-39	25190	2-9-37	27276	14-2-38
23723	14-9-39	25280	14-9-39	27284	10-3-39
23732	10-3-39	25288	10-3-39	27303	14-9-39
23735	14-9-39	25320	10-3-39	27320	10-3-39
23778	14-9-39	25323	14-9-39	27354	10-3-39
23787	14-9-39	25339	14-9-39	27365	3-9-36
23790	10-3-39	25348	14-9-39	27403	10-3-39
23817	14-9-39	25375	15-9-38	27405	14-9-39
23832	11-3-37	25407	14-2-38	27421	10-3-39
23854	3-9-36	25480	14-9-39	27425	14-9-39
23913	14-9-39	25522	10-3-39	27427	10-3-39
23915	14-9-39	25706	14-9-39	27450	15-9-38
23945	2-9-37	25742	14-9-39	27467	14-9-39
23962	14-9-39	25886	14-9-39	27524	14-9-39
23973	14-9-39	25887	3-9-36	27527	14-9-39
23998	14-9-39	25892	2-9-37	27582	14-9-39
24002	10-3-39	25893	15-9-38	27584	14-9-39
24015	14-2-38	25902	10-3-39	27596	14-2-38
24017	14-2-38	25922	10-3-39	27601	2-9-37
24023	14-9-39	25925	10-3-39	27999	14-2-38
24024	14-9-39	25934	14-9-39	28019	15-9-38

Certificati da 5 obbligazioni (*L.* 5.000 *ciascuno*).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
28512	14-9-39	29297	10-3-39	31048	10-3-39
28559	15-9-38	29299	14-9-39	31081	14-9-39
28607	2-9-35	29300	14-2-38	31082	14-9-39
28608	14-2-38	29303	14-9-39	31111	15-9-38
28609	19-2-34	29345	14-9-39	31112	15-9-38
28639	10-3-39	29359	10-3-39	31121	10-3-39
28641	14-9-39	29367	14-9-39	31122	10-3-39
28691	10-3-39	29561	3-9-36	31125	14-9-39
28719	14-9-39	29562	11-3-37	31202	14-9-39
28724	10-3-39	29563	10-3-39	31644	15-9-38
28730	10-3-39	29805	10-3-39	31653	15-9-38
28731	15-9-38	29808	10-3-39	31666	10-3-39
28764	14-9-39	29821	14-9-39	31699	14-9-39
28769	14-9-39	29843	10-3-39	32111	14-2-38
28894	10-3-39	30078	14-9-39	32112	2-9-37
28905	14-9-39	30189	10-3-39	32113	3-9-36
28938	14-9-39	30347	10-3-39	32144	15-9-38
28953	14-9-39	30465	14-9-39	32241	14-9-39
28990	10-3-39	30729	14-9-39	32322	14-2-38
29012	14-9-39	30738	14-2-38	32342	14-9-39
29022	14-9-39	30831	14-9-39	32425	15-9-38
29075	14-9-39	31039	10-3-39	32426	10-3-39
29296	14-2-38	31046	14-9-39	32434	14-9-39

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
—	—	—	—	—	—
32435	14-9-39	35100	14-9-39	40460	10-3-39
32454	10-3-39	35119	14-9-39	40583	10-3-39
32482	14-9-39	35162	14-9-39	40598	14-9-39
32487	14-9-39	36131	15-9-38	40605	14-9-39
32509	10-3-39	37144	14-9-39	40610	14-2-38
32618	14-9-39	37176	15-9-38	40637	10-3-39
32638	10-3-39	37223	14-2-38	40667	13-2-35
32682	14-9-39	37238	14-9-39	40673	10-3-39
32693	14-9-39	37250	14-9-39	40675	14-2-38
32725	14-9-39	37347	14-9-39	40740	14-9-39
32727	14-9-39	37361	14-9-39	40745	14-9-39
32744	14-9-39	37386	14-9-39	40788	15-9-38
33140	10-3-39	37410	14-9-39	40973	15-9-38
33152	10-3-39	37413	14-9-39	40977	15-9-38
33163	11-3-37	37420	14-9-39	40978	10-3-39
33164	14-9-39	37465	14-9-39	41061	14-9-39
33169	14-2-38	37473	14-2-38	41068	14-9-39
33272	14-9-39	37484	10-3-39	41120	14-9-39
33301	15-9-38	37495	14-9-39	41278	10-3-39
33325	15-9-38	37572	14-9-39	41452	14-9-39
33330	14-9-39	37579	14-9-39	41460	2-9-37
33426	14-9-39	37860	14-9-39	41466	14-9-39
33450	10-3-39	37866	14-9-39	41586	14-9-39
33451	10-3-39	38034	14-9-39	41642	10-3-39
33512	10-3-39	38093	15-9-38	41663	14-9-39
33514	10-3-39	38229	14-9-39	41799	14-9-39
33521	14-2-38	38235	14-9-39	42322	14-9-39
33596	14-9-39	38303	10-3-39	42355	14-9-39
33608	14-9-39	38622	14-9-39	42390	14-9-39
33660	10-3-39	38624	10-3-39	42451	14-9-39
33678	14-9-39	38627	14-9-39	42528	10-3-39
33683	14-2-38	38628	14-9-39	42543	10-3-39
33697	14-9-39	39013	14-9-39	42571	14-9-39
33767	14-9-39	39027	14-2-38	42645	14-9-39
33773	10-3-39	39099	10-3-39	42655	14-9-39
33801	2-9-37	39129	14-9-39	42712	10-3-39
33803	14-9-39	39285	14-9-39	42922	10-3-39
33873	14-9-39	39321	14-2-38	42924	14-9-39
33964	10-3-39	39322	10-3-39	42926	14-9-39
34144	10-3-39	39390	10-3-39	42928	14-9-39
34151	10-3-39	39400	14-9-39	42946	10-3-39
34297	10-3-39	39550	12-2-36	42970	14-9-39
34302	2-9-37	39610	10-3-39	42974	14-2-38
34342	10-3-39	39629	15-9-38	42980	14-2-38
34348	14-9-39	39712	10-3-39	42982	14-9-39
34366	14-9-39	39754	10-3-39	43005	14-9-39
34369	14-9-39	39755	14-2-38	43050	10-3-39
34403	14-9-39	39757	14-9-39	43065	15-9-38
34404	10-3-39	39759	14-2-38	43066	14-9-39
34410	15-9-38	39762	10-3-39	43183	14-9-39
34415	14-9-39	39765	14-9-39	43219	14-9-39
34424	14-9-39	39780	10-3-39	43284	10-3-39
34441	14-9-39	39840	10-3-39	43307	14-9-39
34489	14-9-39	39882	10-3-39	43388	10-3-39
34491	15-9-38	39885	15-9-38	43406	14-9-39
34598	14-9-39	39926	14-9-39	43524	14-9-39
34612	14-9-39	39978	14-9-39	43525	14-9-39
34614	15-9-38	39989	10-3-39	43570	15-9-38
34645	14-9-39	39990	14-9-39	43731	10-3-39
34647	14-9-39	40046	14-9-39	43735	14-9-39
34717	14-9-39	40049	10-3-39	43854	10-3-39
34746	15-9-38	40098	15-9-38	43967	10-3-39
34872	14-9-39	40123	15-9-38	43996	14-9-39
34900	11-3-37	40134	14-2-38	44020	10-3-39
34910	14-2-38	40142	14-9-39	44977	10-3-39
34911	14-9-39	40154	15-9-38	44978	14-9-39
34923	14-9-39	40164	14-9-39	44988	14-9-39
34967	14-9-39	40294	14-9-39	45000	14-9-39
34982	14-9-39	40342	14-9-39	45009	14-9-39
35049	14-9-39	40377	10-3-39	45041	14-9-39
35051	14-9-39	40413	10-3-39	45079	2-9-37
35062	15-9-38	40443	10-3-39	45094	14-9-39
35063	14-9-39	40447	10-3-39	—	—
35099	10-3-39	40458	10-3-39	—	—

Certificati da 25 *obbligazioni* (*L.* 25.000 *ciascuno*).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
45528	15-9-38	45606	10-3-39	45699	14-2-38
45530	10-3-39	45670	14-9-39	45785	10-3-39
45837	14-9-39	46949	15-9-38	47674	14-9-39
45840	14-9-39	46966	15-9-38	47767	14-9-39
45842	14-9-39	46976	14-9-39	47794	14-9-39
45882	14-9-39	46978	15-9-38	47843	10-3-39
45887	14-9-39	46985	15-9-38	48448	10-3-39
45896	14-9-39	47014	15-9-38	48660	14-9-39
46118	14-9-39	47368	11-3-37	48703	10-3-39
46150	14-9-39	47372	14-9-39	48829	14-9-39
46259	14-9-39	47395	14-9-39	48844	10-3-39
46322	14-9-39	47601	15-9-38	48854	14-9-39
46709	10-3-39	47631	14-9-39	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni* (*L.* 100.000 *ciascuno*).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
49701	14-9-39	49712	14-9-39	—	—

6ª EMISSIONE (aperta)

Certificati da una obbligazione (*L.* 1000 *ciascuno*).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
157	14-9-39	1213	14-9-39	3459	14-9-39
413	10-3-39	1348	14-9-39	3932	14-9-39
416	14-9-39	1456	14-9-39	3937	14-9-39
452	14-9-39	1470	14-9-39	3939	14-9-39
1030	15-9-38	1472	2-9-37	3941	14-9-39
1035	14-9-39	2080	14-9-39	3955	14-9-39
1062	10-3-39	3003	15-9-38	3959	14-9-39
1083	14-9-39	3156	14-9-39	3960	14-9-39
1099	14-9-39	3261	10-3-39	—	—

Certificati da 5 *obbligazioni* (*L.* 5000 *ciascuno*).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
400023	10-3-39	402534	14-2-38	404699	10-3-39
400031	14-9-39	402539	10-3-39	404715	14-9-39
401536	10-3-39	402553	14-9-39	404945	15-9-38
401558	14-9-39	402815	2-9-37	407059	10-3-39
402035	14-9-39	402817	2-9-37	407060	15-9-38
402299	14-9-39	402819	14-9-39	407064	14-9-39
402307	14-2-38	402826	14-9-39	407065	14-9-39
402343	14-9-39	404352	10-3-39	407259	10-3-39
402345	14-9-39	404366	14-9-39	407265	14-9-39
402454	14-9-39	404580	10-3-39	407373	14-9-39
402526	15-9-38	404694	10-3-39	—	—

Certificati da 25 *obbligazioni* (*L.* 25.000 *ciascuno*).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
804840	15-9-38	805097	10-3-39	—	—
804905	10-3-39	807814	15-9-38	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni* (*L.* 100.000 *ciascuno*).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
950652	14-9-39	—	—	—	—

7ª EMISSIONE (aperta)

Certificati da una obbligazione (*L.* 1000 *ciascuno*).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
50073	14-9-39	54056	14-9-39	54445	14-9-39
50076	14-9-39	54058	14-9-39	54457	14-9-39

Certificati da 5 *obbligazioni* (*L.* 5000 *ciascuno*).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
456454	14-9-39	456533	14-9-39	456570	14-9-39

Certificati da 25 *obbligazioni* (*L.* 25.000 *ciascuno*).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
850184	14-9-39	—	—	—	—

Roma, 6 marzo 1940-XVIII.

Il Vice-presidente: Pasquale Troise

(Avviso n. 13611).

CITTÀ DI TRIESTE

Prestito dell'anno 1916, con le restanze dei prestiti degli anni 1879, 1899, 1914 e 1916

Nella 24ª estrazione che ha avuto luogo il 1° marzo 1940-XVIII furono sorteggiate le seguenti serie:

1418	1115	1011	1070	1043	1326	1254
1880	1539	1778	1846	1850	1840	1882
2092	2140	2218	2053	2285	2382	2346
2540	2621	2662	—	—	—	—

Le obbligazioni estratte verranno rimborsate, sei mesi dopo l'estrazione, presso il tesoriere comunale (via Nordio, 11) al ragguaglio di L. 60 per ogni 100 corone nominali le obbligazioni non convertite, mentre le obbligazioni, convertite saranno rimborsate alla pari

Restanze del prestito dell'anno 1879

37	153	242	274	328	338	340
341	357	368	369	371	373	383

Restanze del prestito dell'anno 1899

920	1164	1378	1503	1517	1705	1709
1735	1737	1911	2040	2052	2061	2084
2156	2177	2360	—	—	—	—

Restanze del prestito dell'anno 1914

64	255	278	317	368	412	477
627	642	655	695	717	735	790
904	927	928	930	—	—	—

Restanze del prestito dell'anno 1916

1926	2468	2488	2520	2663	—	—

Dal Municipio di Trieste, il 1° marzo 1940-XVIII.

(Avviso n. **13726**).

SOC. AN. "SOCIETÀ CERAMICA ITALIANA"

Estrazione di obbligazioni

A mezzo del sottoscritto notaio il 1° marzo 1940-XVIII, in Laveno-Mombello nella sede della Società anonima « Società Ceramica Italiana » con sede in Laveno-Mombello e capitale di L. 12.000.000 versato, vennero estratti a sorte i seguenti titoli del prestito obbligazionario 6,50 % emissione 1932 della cessata Società « Società ceramica del Verbano » per la fabbricazione della porcellana e già con sede in Milano, via Leopardi 5, e capitale di L. 6.000.000 rimborsabili alla pari, in lire 500, per ogni obbligazione, dal 1° aprile 1940-XVIII presso la Cassa della società in Laveno-Mombello, nonchè presso la Banca Credito Varesino:

100 TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

750	408	53	704	258	658	224
720	22	635	318	742	555	593
765	135	93	463	781	92	523
563	120	749	221	592	461	492
644	352	763	789	724	294	735
652	731	440	602	679	682	254
247	70	26	60	399	566	377
624	513	728	542	767	739	196
524	300	588	191	796	446	519
472	420	451	648	599	759	548
738	527	786	505	142	79	604
240	595	305	480	495	479	411
560	445	684	788	340	672	312
778	615	591	256	331	383	288
741	629	—	—	—	—	—

80 TITOLI DA QUATTRO OBBLIGAZIONI

1409	1397	1298	1198	866	826	1033
1128	1109	887	1027	962	1286	855
1381	801	1039	1362	842	1200	1251
1413	1167	1419	924	840	1177	860
1104	1047	1061	1225	1208	958	1087
1137	896	806	1312	1436	1316	1332
1179	1252	954	1336	1136	1410	1258
1364	1401	1347	1293	1267	1343	845
1395	815	1219	1304	808	915	1434
1375	1011	1050	1163	1068	848	1023
1174	1278	926	1213	1324	854	1371
995	1222	1433	—	—	—	—

8 TITOLI DA DIECI OBBLIGAZIONI

1462	1444	1488	1471	1454	1446	1474
1455	—	—	—	—	—	—

Estratte il 1° marzo 1939-XVII e non presentate all'incasso:

N. 841, 1370, di quattro obbligazioni ciascuna.

Per estratto conforme all'originale atto 1° marzo 1940-XVIII, n. 6718-5704 di repertorio a mio rogito, registrato a Varese il 2 marzo successivo al n. 390 vol. 160 mod. 1° con L. 28,75.

Varese, 3 marzo 1940-XVIII.

Mazzoleni dott. Antonio Silvio, notaio in Varese.

(Avviso n. **14089**).

"S. A. SIGISMONDO PIVA"

Società anonima con sede in Milano

Estrazione di obbligazioni

Risulta dall'atto 31 gennaio 1940 n. 2473-711 a rogito dottor Domenico Moretti, registrato a Cassano d'Adda il 14 febbraio 1940 al n. 663 vol. 55, che in data stessa vennero sorteggiate n. 44 (quarantaquattro) obbligazioni, rimborsabili dal 1° aprile 1940, secondo il piano d'ammortamento.

ELENCO DELLE OBBLIGAZIONI ESTRATTE

1) dal n. 901 (novecentouno) al n. 920 (novecentoventi);
2) dal n. 1241 (milleduecentoquarantuno) al n. 1260 (milleduecentosessanta);
3) n. 10 (dieci);
4) n. 39 (trentanove);
5) n. 47 (quarantasette);
6) n. 30 (trenta).

(Avviso n. **14997**).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3104316) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 0,45

Conto corrente con a Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 59 del 9 marzo 1940-XVIII

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. — **Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei ruoli del Real corpo del Genio civile**

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 60 posti di ingegnere in prova nel Real corpo del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernenti la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 60 posti di ingegnere in prova nel Real corpo del Genio civile (gruppo *A*, grado 10°).

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre:

1° dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi;

2° indicare gli studi secondari compiuti;

3° esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenessero opportuna per far conoscere le loro speciale attitudini;

4° indicare se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è necessaria, conoscano le lingue tedesca ed inglese e se intendono sostenere le relative prove facoltative.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato ad operazioni militari, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato ad operazioni militari quando siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; nonchè in confronto del personale non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2) certificato su carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto nono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente segretario federale del P.N.F. da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In questa ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

4) diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909; per quelli laureati posteriormente il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato.

Deve inoltre essere presentato il certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle Scuole di ingegneria e in quello di laurea.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte III, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922-I, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Regia scuola superiore di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

5) certificato, su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato, su carta bollata da L. 4, di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità

sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del *giornale militare*, comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O.I., o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) stato di famiglia su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo dimicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provviste di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 9 ed eventualmente quello indicato al n. 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 6, 8 e 9 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2, al Governo delle colonie in cui risiedono salvo a produrre al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni successivi al termine predetto, i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli ingegneri (gruppo A) del Real corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre i candidati debbono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso dichiarino di conoscere anche la lingua inglese e tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto e avranno inizio non prima che siano trascorsi i 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che presiederà la Commissione, da due ispettori superiori del Genio civile e da due professori stabili di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non superiore all'8°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 giugno 1921, n. 1312, e successive estensioni, del disposto degli articoli 7, commi quarto e quinto, e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, dello art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e successive estensioni, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, del R. decreto 2 giugno 1936-XIV, numero 1172, e del R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 833,62 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni; ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname).

Sistemi di centinatura delle grandi volte — fondazioni — gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni — istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

a) idrografia — fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione — impianti idroelettrici — condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione — fognature;

e) bonifiche per colmata e prosciugamento naturale o meccanico.

3. — *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4. — *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali; strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. — *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali — composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. — *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici — nozioni elementari di statistica.

10. — *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

(869)

Concorso a 10 posti di vice ragioniere nel Real corpo del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civile dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-V, n. 48;

Visto il R. decreto 30 maggio 1932-X, recante norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Real corpo del Genio civile;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1936-XIV, n. 449, che ha sostituito la qualifica di computista del Real corpo del Genio civile con quella di ragioniere del Genio civile;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-18;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di vice ragioniere nel Real corpo del Genio civile (gruppo B, grado 11°).

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 193-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato ad operazioni militari, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato ad operazioni militari quando siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; nonchè in confronto del personale non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2) certificato su carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

4) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione del corso superiore del Regio Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), di diploma di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguiti ai termini degli attuali ordinamenti scolastici, oppure di diploma di Regio istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Non sono ammessi i titoli equipollenti:

5) certificato, su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato, su carta bollata da L. 4, di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del *giornale militare*) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle colonie dell'A.O.I., o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) stato di famiglia su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 9 ed eventualmente quello indicato al n. 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R.decreto-legge 21 agosto 1937-XV, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 6, 8 e 9 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2, al Governo delle colonie in cui risiedono salvo a produrre al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni successivi al termine predetto, i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei ragionieri (gruppo *B*) del Real corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato o insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 9 del decreto Reale 30 maggio 1932-X, n. 680.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alle legge 21 giugno 1921, n. 1312, e successive estensioni del disposto degli articoli 7, commi quarto e quinto, e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e successive estensioni, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, del R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e del R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti tempestivamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 729,41 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni; ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, numero 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

PROGRAMMA DI ESAME.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

2) Principî di economia politica e di scienze delle finanze.

3) Computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.

2) Nozioni generali sui servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia.

3) Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

(870)

Concorso a 45 posti di geometra aggiunto in prova nel Real corpo del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 setttmbre 1911, n. 1249, che approvato il regolamento per il personale del Real corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto legge 28 settembre 1934 XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934-XII che ha dettato norme sugli esami di ammissione alla carriera dei geometri del Real corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concerente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi publici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 45 posti di geometra aggiunto in prova nel Real corpo del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°).

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVIII e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni;

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato ad operazioni militari, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato ad operazioni militari quando siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; nonchè in confronto del personale non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2) certificato su carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la

data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P. N. F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 3 maggio 1936-XIV.

4) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931-IX, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924-II, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 25 giugno 1931-IX, n. 889.

Sono riconosciuti validi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

5) certificato, su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

6) certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato su carta bollata da L. 4, di un medico provinciale o militare o della M. V. S. N., o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle colonie dell'A.O.I., o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) stato di famiglia su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato «visita») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 9 ed eventualmente quello indicato al n. 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 6, 8 e 9 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove i documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2, al Governo delle colonie in cui risiedono salvo a produrre al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni successivi al termine predetto, i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei geometri (gruppo *B*) del Real corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato o insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 56 del decreto Reale 7 settembre 1911, n. 1249.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 giugno 1921, n. 1312, e successive estensioni del disposto degli articoli 7, commi quarto e quinto, e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e successive estensioni, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, del R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e del R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ri-

tenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 729,41 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni, ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 anno IV, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA.

PROGRAMMA DI ESAMI

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piena e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali idraulici e marittimi e caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA.

(871)

Concorso a 30 posti di disegnatore aggiunto nel Real corpo del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il R. decreto 1 febbraio 1932-X, recante norme sugli esami di ammissione ai posti di disegnatore aggiunto e di assistente del Real Corpo del Genio civile;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di disegnatore aggiunto nel Real corpo del Genio civile (gruppo *C*, grado 12°).

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo,

siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato ad operazioni militari, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro chi abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato ad operazioni militari quando siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I sudetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risulti iscritti al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; nonchè in confronto del personale non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2) certificato su carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipedenza dei fatti d'arme verficatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, anno XIII, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

4) diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: licenza di una regia scuola di belle arti e titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative o diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, oppure patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avànti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

5) certificato, su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

6) certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato su carta bollata da L. 4, di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, e minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle colonie dell'A.O.I., o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) stato di famiglia su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato «visita») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certifiati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 9 ed eventualmente quello indicato al n. 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 6, 8 e 9 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove i documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2, al Governo delle colonie in cui risiedono salvo a produrre al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni successivi al termine predetto, i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei disegnatori (gruppo *C*) del Real corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato o insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 4 del R. decreto 1° febbraio 1932-X, n. 401.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 giugno 1921, n. 1312 e successive estensioni, del disposto degli articoli 7, commi quarto e quinto, e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, dell'articolo 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e successive estensioni, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e del 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 471,13 lorde, oltre la aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni; ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida - nozioni di geometria descrittiva - proiezioni ortogonali e prospettiva: applicazioni - elementi di architettura - disegno di edifici e di opere d'arte;

3) disegno topografico.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai nn. 2 e 3, anche le seguenti:

4) diritti e doveri dell'impiegato;

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

6) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

(872)

Concorso a 10 posti di aiuto assistente in prova nel Real corpo del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1932-X, recante norme sugli esami di ammissione ai posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Real corpo del Genio civile;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernenti la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di aiuto assistente in prova nel Real corpo del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°).

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da lire otto, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale termine di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre del 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 1° gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato ad operazioni militari, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie della Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato ad operazioni militari quando siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; nonchè in confronto del personale non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrottamente servizio da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2) certificato su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data

della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatesi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

4) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici ovvero la licenza di scuola media di primo grado o diploma di computista commerciale secondo i nuovi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

5) certificato, su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

6) certificato su carta da bollo da L. 4 di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato su carta bollata da L. 4 di un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati, per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Afria Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. I., o all'estero dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) stato di famiglia su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai commi 3, 4, 9 ed eventualmente quello indicato al n. 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 luglio 1937-XV, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 6, 8 e 9 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora presentino una attestazione della autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove i documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle Colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2, al Governo delle colonie in cui risiedono salvo a produrre al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni successivi al termine predetto, i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la prima al grado iniziale del ruolo degli assistenti (gruppo *C*) del Real corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del decreto Reale 1° febbraio 1932-X, n. 401.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 giugno 1921, n. 1312, e successive estensioni, del disposto degli articoli 7, commi quarto e quinto, e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e successive estensioni, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, del R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, dell'art. 12 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e del R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimo-

strato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè gli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, saranno invece nominati dopo il predetto periodo di prova, nel grado 12° con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927-V, n. 27, all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, al R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, all'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, ed al R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 471,13 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni, ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione.

2) Nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste.

3) Disegno lineare planimetrico ed altimetrico, Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai nn. 2 e 3 anche le seguenti:

4) Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali.

5) Nozioni dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali, scelta ed impiego dei medesimi.

6) Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro, e delle opere di finimento dei fabbricati.

7) Diritti e doveri dell'impiegato.

8) Nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

9) Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

(873)

Concorso a 12 posti di alunno d'ordine in prova nel Real corpo del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Real corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernenti la disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenenti provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di alunno d'ordine in prova nel Real corpo del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°).

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 12.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se intendono sostenere le prove facoltative di disegno e di dattilografia.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 29° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 43 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato ad operazioni militari, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato ad operazioni militari quando siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; di un periodo uguale al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; nonchè in confronto di coloro che alla data del presente bando prestino quali dipendenti statali che non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2) certificato su carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio, o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certifcato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In questa ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero del Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali, certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario;

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A.O. dal 16 gennaio 1935-XIII nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

4) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuole secondarie

di avviamento al lavoro regie o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici e quelli equipollenti rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica e ginnasiale;

5) certificato, su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

6) certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove risiede da almeno un anno;

In caso di residenza per un tempo inferiore, altro certificato dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato su carta bollata da L. 4, di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del *giornale militare*) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazioni, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. I., o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) stato di famiglia su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 9, ed eventualmente quello indicato al n. 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 6, 8 e 9 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora presentino una attestazione della Autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove i documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2, al Governo delle colonie in cui risiedono salvo a produrre al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni successivi al termine predetto, i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) del Real corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre i candidati che ne abbiano fatto domanda sosterranno in altro giorno la prova facoltativa di disegno.

Le prove scritte, compreso l'esperimento facoltativo di disegno si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto e avranno inizio non prima che siano trascorsi i 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto della *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 76 del R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo 2° capo IV del citato Regio decreto n. 1249 in quanto non contrastino le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 giugno 1921, e successive estensioni, n. 1312, del disposto degli articoli 7, commi quarto e quinto, e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e successive estensioni, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, del R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e del R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dall'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, minorati, per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè gli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, saranno invece nominati dopo il predetto periodo di prova, al grado 12° con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927-V, n. 27, all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, al R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, all'articolo 12 del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, ed al R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 471,13 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni, ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

a) saggio di composizione italiana;

b) saggio di calligrafia;

c) aritmetica elementare;

d) nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

e) disegno (facoltativo).

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui alle lettere *c*) e *d*) anche le seguenti:

f) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno Italico (1805) fino ai giorni nostri;

g) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente d'Italia;

h) principî fondamentali sull'ordinamento dei poteri dello Stato;

i) nozioni elementari di statistica;

l) dattilografia (facoltativa).

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

(874)

Concorso a 12 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Real corpo del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Real corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernenti la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenenti provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 12 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Real corpo del Genio civile.

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretario generale degli affari generali o del personale) non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8 rilasciato in data posteriore al 10 gennaio 1939-XVII, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 40° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari;

b) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera a); quelle di cui alle lettere c) e d) si cumulano tra di loro, ed eventualmente con quella di cui alla lettera b), purchè complessimente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; nonchè in confronto del personale non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2) certificato su carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è inscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista, deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessario l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli Italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Maria su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

4) certificato di licenza elementare. I candidati che non abbiano conseguito la licenza elementare dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere salva all'Amministrazione la facoltà di sottoporre i candidati ad un esame pratico per accertare tale loro capacità;

5) certificato, su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

6) certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo inferiore, altro certificato dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato su carta bollata da L. 4, di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del *giornale militare*) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O.I., o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente formato « visita » con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 9, ed eventualmente quello indicato al n. 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 6, 8 e 9 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2, al Governo delle colonie in cui risiedono salvo a produrre al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni successivi al termine predetto, i documenti prescritti.

Art. 4.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

È in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica d'esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un direttore capo divisione amministrativo, presidente, di un ingegnere del Genio civile di grado non inferiore al 7°, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 giugno 1921, n. 1312, e successive estensioni, del disposto degli articoli 7, commi quarto e quinto, e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, dell'articolo 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e successive estensioni, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, del R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e del R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 8.

I concorrenti che risultino idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, troscorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 332,56 lorde. Ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: SERENA

(875)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3104270) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.